



**COMUNE DI BRISSAGO**

**REGOLAMENTO**

**CIMITERO COMUNALE**

Edizione gennaio 2017

# SOMMARIO

## I

### PREMESSA

|  |      |   |
|--|------|---|
| Art. 1 - Base legale .....                                 | pag. | 1 |
| Art. 2 - Ubicazione .....                                  | pag. | 1 |
| Art. 3 - Amministrazione, sorveglianza e manutenzione..... | pag. | 1 |
| Art. 4 - Suddivisione del cimitero .....                   | pag. | 1 |
| Art. 5 - Rilievo.....                                      | pag. | 1 |
| Art. 6 - Concessioni.....                                  | pag. | 2 |
| Art. 7 - Durata delle concessioni.....                     | pag. | 2 |
| Art. 8 - Scadenza delle concessioni.....                   | pag. | 2 |
| Art. 9 - Effetto delle concessioni.....                    | pag. | 2 |
| Art. 10 - Revoca.....                                      | pag. | 2 |

## II

### SEPOLTURE ED ESUMAZIONI, TOMBE, CAMERE MORTUARIE

|   |      |   |
|---|------|---|
| Art. 11 - Autorizzazione alla sepoltura .....                               | pag. | 3 |
| Art. 12 - Diritto alla sepoltura e/o alla tumulazione di spoglie. ....      | pag. | 3 |
| Art. 13 - Diniego autorizzazione .....                                      | pag. | 3 |
| Art. 14 - Norme per la sepoltura .....                                      | pag. | 3 |
| Art. 15 - Luogo delle sepolture e criterio di disposizione delle salme..... | pag. | 3 |
| Art. 16 - Dimensioni e distanza delle tombe.....                            | pag. | 4 |
| Art. 17 - Preparazione delle fosse .....                                    | pag. | 4 |
| Art. 18 - Ordinamento delle sepolture.....                                  | pag. | 4 |
| Art. 19 - Esumazioni ordinarie (rotative).....                              | pag. | 4 |
| Art. 20 - Esumazioni straordinarie (anticipate).....                        | pag. | 4 |
| Art. 21 - Esumazioni su istanza dei privati.....                            | pag. | 5 |
| Art. 22 - Posti liberi.....   | pag. | 5 |
| Art. 23 - Camere mortuarie e rispettive modalità d'uso.....                 | pag. | 5 |
| Art. 24 - Tombe di famiglia.....  | pag. | 5 |

### III

#### **FUNERALI, LAPIDI FUNERARIE, SIMBOLI RELIGIOSI E ALTRE DISPOSIZIONI DI POLIZIA EDILIZIA**

|  |        |
|--|--------|
| Art. 25 - Esequie e sepoltura.....                                     | pag. 6 |
| Art. 26 - Esecuzione lavori da parte o per conto di privati .....      | pag. 6 |
| Art. 27 - Autorizzazione .....   | pag. 6 |
| Art. 28 - Piantagioni .....  | pag. 7 |
| Art. 29 - Lapidi funerarie / monumenti per le tombe.....               | pag. 7 |
| Art. 30 - Simboli religiosi .....                                      | pag. 7 |
| Art. 31 - Monumenti in tombe di famiglia e ricordi funebri murali..... | pag. 7 |
| Art. 32 - Demolizione di opere funerarie / tombe abbandonate.....      | pag. 7 |
| Art. 33 - Interventi di manutenzione.....                              | pag. 7 |
| Art. 34 - Evacuazione rifiuti .....                                    | pag. 8 |

### IV

#### **VIGILANZA DEL CIMITERO**

|  |        |
|--|--------|
| Art. 35 - Ordine e controllo / competenze..... | pag. 8 |
| Art. 36 - Tumulazione.....                     | pag. 8 |
| Art. 37 - Orario d'apertura... ..              | pag. 9 |
| Art. 38 - Accesso al cimitero.....             | pag. 9 |
| Art. 39 - Divieti .....                        | pag. 9 |
| Art. 40 - Danni, sfregi e furti .....          | pag. 9 |

### V

#### **RAPPORTI COMUNE - PRIVATI**

|   |         |
|---|---------|
| Art. 41 - Costruzioni non autorizzate ..... | pag. 9  |
| Art. 42 - Revoca diritto di superficie..... | pag. 9  |
| Art. 43 - Fondamenta e cordoli.. ..         | pag. 9  |
| Art. 44 - Bordure provvisorie.....          | pag. 10 |

## VI

### LOCULI AD USO OSSARIO E CINERARIO

|  |         |
|--|---------|
| Art. 45 - Definizione .....  | pag. 10 |
| Art. 46 - Ossario / cinerario a pagamento .....                        | pag. 10 |
| Art. 47 - Uso di loculi a titolo provvisorio .....                     | pag. 11 |
| Art. 48 - Occupazione loculi / Modalità .....                          | pag. 11 |
| Art. 49 - Riservazione di loculi .....                                 | pag. 11 |
| Art. 50 - Durata e rinnovo concessione .....                           | pag. 11 |
| Art. 51 - Fine naturale e/o mancato rinnovo della concessione .....    | pag. 11 |
| Art. 52 - Dismissione loculo prima della scadenza della concessione .. | pag. 11 |
| Art. 53 - Tariffe.....   | pag. 12 |
| Art. 54 - Fatturazione.....  | pag. 12 |

## VII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

|  |         |
|--|---------|
| Art. 55 - Disposizioni abrogative..... | pag. 13 |
| Art. 56 - Diritto sussidiario.....     | pag. 13 |
| Art. 57 - Cimitero del Piano.....      | pag. 13 |
| Art. 58 - Cimitero di "Piodina".....   | pag. 13 |
| Art. 59 - Contestazioni .....          | pag. 13 |
| Art. 60 - Sanzioni .....               | pag. 13 |
| Art. 61 - Concessione in atto .....    | pag. 13 |
| Art. 62 - Entrata in vigore .....      | pag. 14 |

# Comune di Brissago

## REGOLAMENTO DEL CIMITERO

### PREMESSA

#### **Art. 1 Base legale**

Il seguente regolamento è emanato, tenendo conto dei disposti dell'art. 40 della Legge sulla promozione della salute ed il coordinamento sanitario, dell'art. 186 della Legge organica comunale (LOC) e dell'art. 170 del Regolamento comunale (RC).

#### **Art. 2 Ubicazione**

<sup>1</sup> Il cimitero di Brissago, di proprietà del Comune, è situato sul mappale no. 2327 in località Madonna di Ponte.

<sup>2</sup> Il cimitero della Madonna di Ponte è costituito, internamente, dai campi 1, 2 e 3.

#### **Art. 3 Amministrazione, sorveglianza e manutenzione**

<sup>1</sup> L'amministrazione, la sorveglianza e la manutenzione del cimitero sono di competenza del Municipio, che vi provvede tramite l'Ufficio tecnico comunale (in seguito UTC).

<sup>2</sup> Esso vigila sull'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia, nonché di tutte le misure speciali d'urgenza, riconosciute d'interesse generale per la salute pubblica e per il buon ordine.

<sup>3</sup> Tramite ordinanza, il Municipio definisce annualmente il tariffario.

#### **Art. 4 Suddivisione del cimitero**

L'area cimiteriale è così suddivisa:

- a) superficie per le tombe comuni
- b) loculi per deposizione di ossa e di urne cinerarie;
- c) ossario, rispettivamente cinerario, comune;
- d) camere mortuarie

#### **Art. 5 Rilievo**

Il Municipio, tramite l'UTC, allestisce e tiene aggiornata una planimetria del cimitero con l'indicazione dei tipi di sepoltura, giusta l'art. 4 del presente Regolamento, con l'indicazione delle salme definite con il cognome, il nome, la data del decesso / di inumazione, la data della scadenza della concessione ed il nome del rappresentante degli eredi. A dipendenza delle necessità tecniche, la mappa può essere accompagnata da un registro.

## **Art. 6 Concessioni**

- <sup>1</sup> Le concessioni per tombe e loculi sono rilasciate dopo il decesso.
- <sup>2</sup> Il richiedente, in rappresentanza degli eredi, sottoscrive un modulo sul quale è indicata l'area o il posto oggetto della concessione.
- <sup>3</sup> Quando trattasi di sepolture nelle tombe comuni per adulti o per fanciulli, la concessione dà diritto alla posa di un monumento o segno funerario.
- <sup>4</sup> Il richiedente, salvo avviso contrario degli eredi legittimi o di un altro rappresentante designato del o dei defunti tumulati nelle aree e nei posti dati in concessione, rappresenta gli stessi verso il Comune per quanto stabilito dal Regolamento in oggetto.
- <sup>5</sup> In mancanza di un rappresentante designato, eventuali comunicazioni concernenti le aree e i posti dati in concessione saranno fatte dal Municipio tramite avviso all'albo o sul Foglio ufficiale.

## **Art. 7 Durata delle concessioni**

- <sup>1</sup> La concessione per tombe comuni (al massimo una salma o una salma e un resto) ha una durata di 20 anni dall'ultima inumazione e non è rinnovabile.
- <sup>2</sup> Per i loculi la concessione vale per un periodo di 20 anni dall'ultima tumulazione, rinnovabile una sola volta per ulteriori 20 anni. La concessione dei loculi è data al momento del decesso o dell'esumazione periodica.
- <sup>3</sup> Le concessioni per tombe o cappelle di famiglia già esistenti sono ritenute valide per un periodo di 40 anni a contare dalla data dell'ultima inumazione.

## **Art. 8 Scadenza delle concessioni**

- <sup>1</sup> Per le concessioni giunte a scadenza e non più rinnovate o rinnovabili per le quali il Municipio decide di procedere allo spurgo, viene dato avviso personale al rappresentante degli eredi, per lettera raccomandata, assegnando un termine per comunicare la destinazione dei resti delle salme nonché dei monumenti. In mancanza di un rappresentante designato si procede alla pubblicazione di un avviso all'albo comunale e sul Foglio Ufficiale.
- <sup>2</sup> Se entro il termine stabilito dal Municipio i monumenti funebri non fossero rivendicati o asportati, si procederà, al momento dello spurgo, al loro allontanamento, disponendone come meglio si riterrà opportuno e addebitandone le spese agli eredi.
- <sup>3</sup> Le ossa rinvenute durante lo spurgo e le urne cinerarie non rivendicate dai parenti saranno depositate nell'ossario / nel cinerario comune.

## **Art. 9 Effetto delle concessioni**

- <sup>1</sup> La concessione di tombe o loculi non costituisce un diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo.
- <sup>2</sup> Tutti i diritti dei concessionari cessano qualora l'area del cimitero dovesse essere ripristinata ad area pubblica o privata. In ogni caso, ogni concessione scade trascorsi 40 anni dall'ultima inumazione.

## **Art. 10 Revoca**

- <sup>1</sup> È data facoltà al Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi tomba o loculo concessi quando ciò si renda necessario per l'ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico preminente.
- <sup>2</sup> Nel caso di cui al cpv. 1, il Municipio assegna agli eredi un'altra area o posto ed esegue a sue spese la traslazione della salma o dei resti, nonché la ricostruzione della tomba o del monumento.

## SEPOLTURE ED ESUMAZIONI, TOMBE, CAMERE MORTUARIE

### **Art. 11 Autorizzazione alla sepoltura**

- <sup>1</sup> Nessuna salma, resti di salma, ossa e ceneri possono essere accolti nel cimitero comunale senza la preventiva autorizzazione scritta del Municipio.
- <sup>2</sup> L'istanza deve essere presentata in forma scritta e firmata dal richiedente. Nella richiesta dovranno essere indicati con precisione il nome ed il cognome del defunto che deve essere inumato e degli eredi ai quali deve essere accordata l'autorizzazione.
- <sup>3</sup> In ogni richiesta dovrà essere indicato un rappresentante a cui i Servizi comunali potranno far capo per tutto quanto si riferisce ai diritti ed agli obblighi derivanti dall'autorizzazione.
- <sup>4</sup> L'Ufficio controllo abitanti comunica all'UTC l'autorizzazione alla sepoltura unitamente ai dati anagrafici del defunto.

### **Art. 12 Diritto alla sepoltura e/o alla tumulazione di spoglie**

- <sup>1</sup> Nel cimitero, previa autorizzazione del Municipio, sono accolte le salme, le ossa e le ceneri di:
  - a) persone decedute nella giurisdizione comunale, nella misura in cui non vi fossero i presupposti per la loro inumazione in un altro cimitero;
  - b) persone domiciliate nel Comune, decedute fuori della giurisdizione comunale;
  - c) persone attinenti e non domiciliate nel Comune, decedute fuori della giurisdizione comunale.
- <sup>2</sup> Il Municipio può inoltre concedere, in via eccezionale, la tumulazione di salme, ossa e ceneri per casi non contemplati al cpv. 1.

### **Art. 13 Diniego dell'autorizzazione**

Il Municipio può rifiutare l'inumazione, rispettivamente la tumulazione di salme, resti di salme, ossa e ceneri non contemplati nell'art. 12, allorché la superficie del cimitero risultasse insufficiente oppure per altri motivi particolari d'interesse pubblico.

### **Art. 14 Norme per le sepolture**

- <sup>1</sup> Non si può procedere all'inumazione delle salme prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico nell'attestato di morte, ritenuto un minimo di 24 ore dal decesso.
- <sup>2</sup> Per le sepolture si dovrà far capo a casse di legno dolce di spessore non superiore a 3 cm (sepoltura normale).

### **Art. 15 Luogo delle sepolture e criterio di disposizione delle salme**

- <sup>1</sup> Tutte le sepolture vengono effettuate nel cimitero della Madonna di Ponte.
- <sup>2</sup> Ogni salma, in qualsiasi parte del cimitero venga accolta, consta di una fossa propria.
- <sup>3</sup> È fatta eccezione per la madre e il neonato morti nell'atto del parto.

#### **Art. 16 Dimensioni e distanza delle tombe**

Le fosse delle tombe comuni, suddivise in tombe per adulti e in tombe per fanciulli sino a dieci anni d'età, devono avere le seguenti dimensioni:

| <u>Adulti</u>                              |        | <u>Bambini sino a 10 anni</u> |
|--|--------|-------------------------------|
| lunghezza:                                 | m 1.80 | lunghezza: m 1.60             |
| larghezza:                                 | m 0.80 | larghezza: m 0.60             |
| profondità:                                | m 1.80 | profondità: m 1.50            |
| Distanza tra fossa e fossa (da ogni lato): |        | m 0.40.                       |

#### **Art. 17 Preparazione delle fosse**

Le fosse per le sepolture vengono approntate di volta in volta.

#### **Art. 18 Ordinamento delle sepolture**

- <sup>1</sup> Le sepolture sono effettuate in ordine contiguo progressivo, da sinistra a destra, secondo disposizioni dell'UTC. In casi particolari il Municipio può concedere delle deroghe.
- <sup>2</sup> Le sepolture sono gratuite per tutti i domiciliati nel Comune, mentre per i non domiciliati e/o gli attinenti non domiciliati viene percepita una tassa sulla scorta del tariffario specifico.

#### **Art. 19 Esumazioni ordinarie (rotative)**

- <sup>1</sup> Le esumazioni ordinarie (rotative) sono ordinate dal Municipio dopo la scadenza delle concessioni ed avvengono in ordine strettamente cronologico.
- <sup>2</sup> Trascorsi 20 anni dall'inumazione e dovendo procedere allo spurgo dei campi, le spoglie vengono messe a disposizione dei parenti o loro rappresentanti per essere tumulate, su richiesta, negli appositi loculi a pagamento.
- <sup>3</sup> In caso di rinuncia o del mancato reperimento di congiunti in vita, le spoglie stesse vengono tumulate nell'ossario comune.
- <sup>4</sup> L'ufficio preposto provvede ad avvertire gli eredi, o loro rappresentanti, con sufficiente anticipo.
- <sup>5</sup> Questi devono da parte loro indicare per tempo la destinazione che s'intende dare alle singole spoglie, ai monumenti come pure ad eventuali altri manufatti presenti sulla tomba.
- <sup>6</sup> Qualora gli eredi e/o gli eventuali rappresentanti dei medesimi fossero sconosciuti, si ricorrerà ad apposita "diffida" all'albo comunale e sul Foglio ufficiale. Qualora la stessa risultasse, a sua volta, infruttuosa il Comune procederà a tumulare le spoglie nell'ossario comune.
- <sup>7</sup> Le esumazioni ordinarie sono esenti da tassa.

#### **Art. 20 Esumazione straordinaria (anticipate)**

- <sup>1</sup> Salvo il caso d'inchiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di richiesta motivata da parte dei parenti o dei loro rappresentanti debitamente autorizzati, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento cantonale della sanità e socialità (Ufficio sanità) prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.
- <sup>2</sup> L'autorizzazione per l'eventuale esumazione anticipata deve essere richiesta, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati al Dipartimento della sanità e della socialità (ufficio sanità).

<sup>3</sup> Le esumazioni straordinarie devono essere fatte alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio.

<sup>4</sup> Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, escluse quelle derivanti dalla necessità di sistemazione o modifica del cimitero, sono a carico dei richiedenti.

#### **Art. 21 Esumazioni su istanza dei privati**

<sup>1</sup> Una volta spirato il periodo minimo di sepoltura di anni 20, è data la facoltà ai privati di richiedere l'esumazione di loro congiunti per poterne tumularne le spoglie in loculi a pagamento, nell'ossario comune, oppure per essere traslate altrove.

<sup>2</sup> Le istanze sono da inoltrare, per iscritto, all'UTC.

<sup>3</sup> Come per le esumazioni ordinarie (rotative), anche per tali operazioni non si percepiscono tasse.

#### **Art. 22 Posti liberi**

In caso d'esumazione, i posti divenuti liberi ritornano a disposizione del Municipio, senza rimborso della tassa pagata.

#### **Art. 23 Camere mortuarie e rispettive modalità d'uso**

<sup>1</sup> Il cimitero di Brissago è dotato complessivamente di due camere mortuarie, entrambe ubicate nel campo no. 3 del camposanto della Madonna di Ponte.

<sup>2</sup> Su istanza dei congiunti, rispettivamente delle imprese d'onoranze funebri da essi incaricate, nelle camere mortuarie sono accolti in attesa dei funerali i feretri dei defunti, aventi diritto di sepoltura e/o di tumulazione delle ceneri nel cimitero comunale. L'ornamento funebre ed ogni altro intervento legato al deposito della salma sono a carico degli eredi.

<sup>3</sup> Previo versamento di relativo deposito a titolo di garanzia, una chiave di tali infrastrutture sarà quindi consegnata, per l'allestimento della camera ardente, alle imprese di onoranze funebri interessate.

<sup>4</sup> Per l'uso delle camere mortuarie, e conseguentemente per ciascun feretro ivi ospitato, viene fatturato un importo (*una tantum*) giusta lo specifico tariffario.

<sup>5</sup> Qualora circostanze particolari lo richiedessero, nelle camere mortuarie è inoltre possibile ospitare salme di persone decedute su territorio giurisdizionale del Comune per un periodo non superiore alle 48 ore.

#### **Art. 24 Tombe di famiglia**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento non sono più concesse autorizzazioni per l'insediamento di tombe o cappelle di famiglia, fermo restando i diritti acquisiti giusta le precedenti normative in materia.

### III

## FUNERALI, LAPIDI FUNERARIE, SIMBOLI RELIGIOSI E ALTRE DISPOSIZIONI DI POLIZIA EDILIZIA

### **Art. 25 Esequie e sepoltura**

- <sup>1</sup> I funerali religiosi per i defunti di confessione cattolica oppure, previo beneplacito accordato eccezionalmente dal parroco *pro tempore*, di defunti appartenenti ad altre confessioni sono celebrati nella chiesa della Madonna di Ponte.
- <sup>2</sup> Nel caso in cui la chiesa di Madonna di Ponte, fosse inagibile, per la le esequie si potrà far capo eccezionalmente alla chiesa prepositurale SS. Pietro e Paolo.
- <sup>3</sup> Resta comunque riservata la possibilità di celebrare altrove (cappella Casa San Giorgio, ecc.) le esequie religiose soprattutto per i casi di cremazione delle spoglie.
- <sup>4</sup> Per esigenze d'ordine pubblico e di sicurezza della circolazione stradale, è escluso lungo le vie carrozzabili l'accompagnamento del feretro in forma processionale.
- <sup>5</sup> Per le esequie di cui ai cpv. 1 e 2, così come per qualsivoglia operazione di sepoltura, valgono indistintamente gli orari seguenti: dalle 09.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Tale regolamentazione è pure valida per le esequie funebri seguite dalla cremazione delle spoglie.
- <sup>6</sup> È esclusa la celebrazione di funerali le domeniche e/o nei giorni festivi infrasettimanali.
- <sup>7</sup> Restano riservate deroghe accordate dal Municipio per casi eccezionali.

### **Art. 26 Esecuzione lavori da parte o per conto di privati**

- <sup>1</sup> Tutti i lavori concernenti la posa di piantagioni, lapidi, ecc. da parte o per conto di privati possono essere eseguiti solo previa autorizzazione del Municipio tramite l'UTC.
- <sup>2</sup> I monumenti, le lapidi ed altri arredi funerari non possono essere lavorati all'interno del cimitero. Fanno eccezione piccole opere di restauro e finitura che, per loro natura, non possono essere eseguite altrove.
- <sup>3</sup> Questi interventi da parte o per conto di privati, potranno essere eseguiti soltanto nelle ore diurne. La loro esecuzione è vietata la domenica, nei giorni festivi ed il 29, 30 e 31 ottobre.

### **Art. 27 Autorizzazione**

- <sup>1</sup> La costruzione di tombe e monumenti è subordinata all'autorizzazione scritta del Municipio, previa presentazione di una notifica corredata dal progetto dettagliato, (i moduli sono ottenibili presso l'UTC), allegando il relativo progetto e/o disegno in duplice copia. Analoga procedura è prevista per ogni successiva modifica della struttura del monumento
- <sup>2</sup> L'autorizzazione per la posa di cordoli provvisori potrà essere concessa solo dopo sette mesi dall'inumazione.
- <sup>3</sup> Una esemplare dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Municipio dovrà essere in possesso della ditta esecutrice dei lavori, affinché possa essere esibito, su richiesta, agli incaricati dei Servizi comunali.

### **Art. 28 Piantagioni**

- <sup>1</sup> Sulle tombe sono ammesse piantagioni di fiori, arbusti di basso fusto e sempreverdi, regolate in modo da non sporgere dal perimetro dell'area concessa per le lapidi e non oltrepassare i ml 0.80 di altezza. I proprietari sono responsabili della loro manutenzione. I fiori dovranno essere collocati in recipienti adatti. Sono vietati recipienti deteriorabili o indecorosi.
- <sup>2</sup> In caso di inosservanza, il Municipio provvederà alla potatura e, ove necessario, all'estirpazione di qualsiasi piantagione, a spese degli interessati.

### **Art. 29 Lapidi funerarie / monumenti per le tombe**

- <sup>1</sup> Nelle aree per le tombe comuni è ammessa la posa di monumenti, lapidi funerarie, croci o altri arredi funebri, purché non eccedano le seguenti misure massime: lunghezza cm 170 / larghezza cm 70 / altezza cm 125 (spessore minimo cm 6), fermo restando che dovrà essere rispettata una distanza di cm 40 tra monumento e monumento.
- <sup>2</sup> Non è permessa la posa di ringhiere.
- <sup>3</sup> La concessione cessa all'atto dell'esumazione.

### **Art. 30 Simboli religiosi**

- <sup>1</sup> Sulle lapidi funerarie sono ammessi, di principio, simboli e/o epigrafi nel rispetto del credo religioso della persona estinta.
- <sup>2</sup> Non è, per contro, tollerato quanto ritenuto offensivo nei confronti della sacralità del luogo.

### **Art. 31 Monumenti in tombe di famiglia e ricordi funebri murali**

- <sup>1</sup> I monumenti esistenti in corrispondenza delle tombe di famiglia devono essere oggetto di manutenzione da parte dei privati. In casi eccezionali, essendo necessaria la sostituzione del monumento prima della scadenza della concessione, lo stesso potrà, previa notifica al Municipio, essere sostituito mantenendo le dimensioni di quello esistente.
- <sup>2</sup> I monumenti e le lapidi addossati al muro di cinta non devono oltrepassare il piano di posa della copertura in granito.
- <sup>3</sup> *Con l'entrata in vigore del presente regolamento non saranno più concesse autorizzazioni per la posa di arredi funebri applicati al muro. I parenti degli scomparsi le cui salme sono state esumate, potranno chiedere al Municipio l'iscrizione del nome del defunto, nelle lapidi collettive, fino ad esaurimento degli spazi.*
- <sup>4</sup> *L'aggiornamento delle iscrizioni della lapide collettiva sarà effettuato a scadenza biennale.*

### **Art. 32 Demolizione di opere funerarie / soppressione tombe abbandonate**

- <sup>1</sup> Alla scadenza della concessione i monumenti dovranno essere rimossi a cura degli eredi.
- <sup>2</sup> I monumenti, croci, bordure, ecc. che, in previsione di una imminente esumazione, devono essere smantellati diventano di proprietà del Comune qualora gli stessi non fossero ritirati dagli interessati o dai rispettivi rappresentanti entro il termine di un mese.
- <sup>3</sup> È autorizzata, previa pubblicazione di un avviso sul Foglio ufficiale ed all'albo comunale principale, la soppressione delle tombe che risultassero abbandonate nel periodo di validità della concessione.
- <sup>4</sup> Le tombe dovranno dapprima essere spurgate ed i resti dei corpi inumati verranno deposti nell'ossario comune.
- <sup>5</sup> I monumenti funebri, se non ritenuti di un certo valore culturale, saranno distrutti.

### **Art. 33 Interventi di manutenzione**

- <sup>1</sup> I monumenti ed ogni altro arredo funerario posto nel cimitero sono di proprietà degli eredi, cui spetta l'obbligo della manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell'area occupata.
- <sup>2</sup> In caso di inosservanza il Municipio provvede alla riparazione o alla demolizione del manufatto a spese degli obbligati o decreta il decadimento della concessione. In entrambi i casi vige la diffida scritta e, per il decadimento della concessione, anche la pubblicazione sul Foglio ufficiale.
- <sup>3</sup> Quando un monumento, parte di esso o altro arredo funerario si stacca, si sposta, cade o rischia di cadere mettendo in pericolo la sicurezza delle persone o compromettendo il decoro del cimitero, è fatto obbligo agli eredi di eseguire le necessarie riparazioni entro un termine fissato dal Municipio, pena la decadenza della concessione. In tal caso il Municipio fa rimuovere e asportare detti monumenti ed arredi funerari, che passeranno in proprietà del Comune senza obbligo d'indennità alcuna.
- <sup>4</sup> È riservata l'azione di risarcimento danni contro gli eredi, esclusa comunque ogni e qualsiasi responsabilità del Comune.
- <sup>5</sup> I monumenti non possono essere coperti con coperture metalliche o altro.

#### **Art. 34 Evacuazione rifiuti**

- <sup>1</sup> Rifiuti di ogni genere devono essere depositati negli appositi contenitori, rispettando la separazione imposta per i rifiuti vegetali e solidi. Gli innaffiatoi dovranno essere riposti accanto alle fontane esistenti o nel luogo appositamente indicato.
- <sup>2</sup> I rifiuti provenienti da interventi edili effettuati all'interno del cimitero dovranno essere convenientemente allontanati dai diretti interessati, a proprie spese.

## **IV**

### **VIGILANZA DEL CIMITERO**

#### **Art. 35 Ordine e controllo / Competenze**

La sorveglianza e la manutenzione del cimitero sono di competenza del Municipio, che le esercita tramite l'UTC (Servizi esterni). Ogni intervento entro l'area cimiteriale deve essere autorizzato dal Municipio.

#### **Art. 36 Tumulazione**

L'UTC, tramite i suoi Servizi esterni provvede a:

- a) scavare le fosse;
- b) effettuare le sepolture, le esumazioni, nonché la tumulazione di ossa e di urne cinerarie;
- c) provvedere all'ordine e alla pulizia del cimitero, delle camere mortuarie, nonché alla manutenzione e pulizia delle altre infrastrutture (fontane, ecc.);
- d) custodire le chiavi del cimitero e delle camere mortuarie;
- e) vigilare, affinché le disposizioni del regolamento siano osservate;
- f) segnalare, al Municipio, eventuali abusi.

### **Art. 37 Orario d'apertura**

L'orario d'apertura del cimitero è stabilito dal Municipio.

### **Art. 38 Accesso al cimitero**

<sup>1</sup> È vietato accedere al cimitero all'infuori dell'orario stabilito dal Municipio, salvo casi di comprovata necessità e con l'accompagnamento di un responsabile dell'UTC.

<sup>2</sup> È esclusa la messa a disposizione di chiavi, ai privati, per accedere al cimitero.

### **Art. 39 Divieti**

<sup>1</sup> All'interno del cimitero è vietata qualsiasi attività lavorativa ad eccezione della manutenzione e della posa di monumenti, lapidi ed arredi cimiteriali.

<sup>2</sup> Sono inoltre vietate manifestazioni rumorose od eccessive che possono turbare la sensibilità di chi onora la memoria dei defunti.

<sup>3</sup> È pure vietato depositare e vendere arredi funebri, piantine e fiori, esporre insegne ed avvisi pubblicitari.

<sup>4</sup> Nell'area cimiteriale è vietata l'introduzione di animali.

### **Art. 40 Danni, sfregi e furti**

L'autore di danni, sfregi e furti nell'area cimiteriale sarà punito con una multa sino a CHF 10'000.- (diecimila), giusta l'art. 145 LOC, riservata l'azione civile e penale. Il Municipio non si assume comunque responsabilità di sorta per danni a monumenti o ad arredi funebri causati da eventi naturali o da terzi.

## **V**

## **RAPPORTI COMUNE - PRIVATI**

### **Art. 41 Costruzioni non autorizzate**

Resta esclusa la costruzione di cappelle private, di colombari o di quant'altro se non espressamente autorizzata dal Regolamento.

### **Art. 42 Revoca diritto di superficie**

<sup>1</sup> È facoltà del Comune riprendere il possesso di qualsiasi spazio concesso ai privati quando ciò fosse necessario per ragioni contingenti di interesse pubblico, prioritarie rispetto all'interesse soggettivo del privato.

<sup>2</sup> Tale possibilità non si applica comunque alle sepolture ordinarie prima che siano trascorsi almeno 20 anni dall'inumazione della salma o per i casi di esumazione anticipata.

### **Art. 43 Fondamenta e cordoli**

<sup>1</sup> Tutte le lapidi, i cordoli ed i monumenti devono poggiare su adeguate fondamenta. In difetto, saranno assestati su ordine dei Servizi comunali preposti, a spese degli eredi.

<sup>2</sup> I cordoli lungo i viali, per quanto siano compresi nell'area concessa, non possono essere spostati e devono rimanere liberi e visibili.

#### **Art. 44 Bordure provvisorie**

<sup>1</sup> Le bordure perimetrali provvisorie poste sulle singole fosse a conclusione delle operazioni di sepoltura rientrano in possesso del Comune al momento della posa delle lapidi funerarie e/o di altre opere edili sulla tomba.

<sup>2</sup> Deroghe sono concesse per casi particolari.

## **VI**

### **LOCULI AD USO OSSARIO E CINERARIO**

#### **Art. 45 Definizione**

Per la tumulazione delle spoglie funerarie provenienti da esumazioni e da cremazioni di salme sono messi a disposizione:

- a) dei loculi, destinati a ricevere urne cinerarie e resti.
- b) un ossario, rispettivamente cinerario comune gratuito, costituito da una camera sotterranea ove sono tumulati i resti funerari dopo le operazioni di spurgo dei diversi campi comuni del cimitero oltre alle urne cinerarie, o ceneri sparse, di defunti per i quali non fosse stata richiesta la tumulazione nei singoli loculi a pagamento, oppure sia venuta a scadere senza possibilità di prolungo la relativa concessione.

#### **Art. 46 Ossario / cinerario a pagamento**

<sup>1</sup> Gli ossari, rispettivamente cinerari, sono costituiti da loculi e sono forniti a pagamento.

<sup>2</sup> La collocazione di urne e resti nei loculi è subordinata all'autorizzazione scritta rilasciata dal Municipio, tramite l'UTC presso il quale devono essere inoltrate le singole istanze. Una copia di tale autorizzazione dovrà essere in possesso della ditta che esegue i lavori in modo da poterla esibire, su richiesta, agli incaricati comunali.

<sup>3</sup> Deroghe possono essere accordate, eccezionalmente, dal Municipio per persone e/o famiglie meno abbienti.

<sup>4</sup> La chiusura dei loculi avviene tramite lastre, fornite, sempre a pagamento, dal Comune.

<sup>5</sup> La sostituzione delle lastre, per rottura o altri fattori contingenti, è effettuata a spese dei privati.

<sup>6</sup> Tutte le incisioni (lettere, date, crocette) vengono eseguite: in colorazione rosso-carminio o in colorazione nero-antracite, tenendo conto del materiale di cui è composta la lastra.

<sup>7</sup> Sulle lastre dei loculi, oltre al nominativo (cognome, nome, anno di nascita e di morte) del defunto, è consentita la posa di foto porcellane in bianco e nero e/o a colori.

<sup>8</sup> Le ossa devono essere contenute in cassette di legno duro, mentre le ceneri devono essere contenute nell'urna cineraria fornita all'atto della cremazione.

<sup>9</sup> Non si prevede discriminazione particolare tra tipi di spoglie, ritenuto che in un medesimo loculo si possono depositare, sia urne cinerarie, sia ossa.

<sup>10</sup> Qualora, si intendesse deporre più tipi di spoglie in un unico loculo e venisse a mancare lo spazio necessario data la presenza della cassetta in legno con le ossa, queste ultime dovranno essere incenerite (e quindi racchiuse in urna apposita) a spese del privato.

- <sup>11</sup> All'infuori dello spazio autorizzato, sulle lastre dei loculi resta tassativamente vietata la posa (provvisoria o permanente) di vasetti portafiori, lumicini e/o altro.

#### **Art. 47 Uso di loculi a titolo provvisorio**

È possibile l'uso di loculi a titolo provvisorio da parte di privati, ritenuto il pagamento di un affitto mensile giusta lo specifico tariffario.

#### **Art. 48 Occupazione loculi / Modalità**

- <sup>1</sup> L'occupazione dei loculi avviene da sinistra a destra, partendo dalla prima fila in alto e così di seguito, secondo un ordine rigorosamente progressivo.
- <sup>2</sup> Al momento dell'occupazione del loculo il rappresentante del concessionario provvederà, a sue spese, all'apertura ed alla chiusura dello stesso.

#### **Art. 49 Riservazione di loculi**

- <sup>1</sup> Ad ogni richiedente di cui all'art. 12, cpv. 1 e 2, del presente regolamento è data la possibilità di riservare anticipatamente dei loculi.
- <sup>2</sup> Le istanze sono da inoltrare all'UTC.
- <sup>3</sup> La riservazione di loculi può avvenire esclusivamente secondo l'ordine progressivo, rispettivamente in successiva sequela rispetto a quelli che fossero già precedentemente occupati.
- <sup>4</sup> Il periodo di concessione inizia all'atto della riservazione del loculo.

#### **Art. 50 Durata e rinnovo della concessione**

- <sup>1</sup> I loculi a pagamento possono essere occupati per un periodo di 20 (venti) anni, rinnovabile su richiesta al momento della scadenza.
- <sup>2</sup> Per famiglie brissaghesi o domiciliate nel Comune, il periodo di concessione, su richiesta, può essere prorogato dal Municipio per i successivi 20 (venti) anni.
- <sup>3</sup> Ogniquale volta in un determinato loculo venissero tumulate nuove spoglie (ossa e/o ceneri), la decorrenza del periodo di concessione scatterà, per intero, a far tempo dall'ultima occupazione.
- <sup>4</sup> Al privato per questa operazione viene fatturato un importo aggiuntivo *pro rata anno*, calcolato in funzione della maggiore occupazione effettiva del loculo rispetto al periodo di concessione iniziale.

#### **Art. 51 Fine naturale e/o mancato rinnovo della concessione**

In caso di decorrenza del termine ultimo di concessione, ovvero se alla rispettiva scadenza il relativo periodo di occupazione non fosse più prorogato, le spoglie funerarie (ossa e/o ceneri) verranno tumulate gratuitamente nell'ossario, rispettivamente cinerario, comune.

#### **Art. 52 Dismissione loculo prima della scadenza della concessione**

Qualora, un determinato loculo dovesse divenire libero a seguito della chiesta di traslazione delle spoglie funerarie ivi contenute, il privato non potrà rivendicare, a seconda dei casi, la rifusione parziale o totale della tassa di concessione pagata inizialmente.

## VII

### TARIFFE

#### Art. 53 Tariffe

<sup>1</sup> Le tariffe sono annualmente fissate dal Municipio, tramite ordinanza, entro i seguenti limiti:

| <i>Tipo</i>      | <i>Tariffa</i>  | <i>Tassa minima Fr.</i> | <i>Tassa massima Fr.</i> |
|------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| INUMAZIONI       | Inumazione di persone domiciliate nel Comune.   |                         | Gratuita                 |
|                  | Inumazione di attinenti non domiciliati nel Comune, rispettivamente di non domiciliati.   | Fr. 50.-                | Fr. 100.-                |
| TOMBE            | Posa di semplici croci in legno.  |                         | Gratuita                 |
|                  | Posa di semplici bordure perimetrali, rispettivamente di lapidi funerarie, ecc.<br>Per tomba:   |                         | Gratuita                 |
| CAMERE MORTUARIE | Per ogni feretro ospitato in attesa di funerale.  | Fr. 100.-               | Fr. 150.-                |
|                  | Deposito garanzia per consegna della chiave a imprese di onoranze funebri operanti in zona.   | Fr. 30.-                | Fr. 50.-                 |
| LOCULI           | Concessione ventennale per domiciliati, ritenuto il supplemento pro rata anno per tumulazione posteriore di spoglie con restituzione in intero periodo di concessione, nonché inclusi il rinnovo per successivi anni 20 e (solo per famiglie brissaghesi) la possibilità di proroga ultima, alla scadenza, per ulteriori 20.<br>Per loculo: | Fr. 200.-               | Fr. 600.-                |
|                  | Concessione ventennale per non domiciliati, ritenuto supplemento pro rata anno per tumulazione posteriore di spoglie con restituzione in intero periodo di concessione, nonché incluso il rinnovo per successivi anni 20.<br>Per loculo:  | Fr. 500.-               | Fr. 1'000.-              |
|                  | Uso loculi a titolo provvisorio (al mese, indistintamente)<br>Per loculo:   | Fr. 20.-                | Fr. 30.-                 |
|                  | Concessione ventennale loculo per persone e/o famiglie meno abbienti  |                         | gratuita                 |

<sup>1</sup> Per gli interventi da parte del personale comunale verrà fatturata la tariffa ordinaria comprensiva, se del caso, delle indennità fuori orario e festive.

<sup>2</sup> Ogni spesa legata alla tumulazione è posta a carico degli eredi del defunto.

#### Art. 54 Fatturazione

<sup>1</sup> La fatturazione avviene al momento della concessione.

<sup>2</sup> Le fatture devono essere saldate entro 30 giorni dall'emissione.

<sup>3</sup> Eventuali reclami in merito alla fatturazione o altro devono essere notificati al Municipio entro 30 giorni dalla data d'intimazione.

<sup>4</sup> La notifica della tassa applicata costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

<sup>5</sup> Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

## IIX

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### **Art. 55 Disposizioni abrogative**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

#### **Art. 56 Diritto sussidiario**

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni della vigente Legge sanitaria del 18 aprile 1989 e le successive modifiche, come pure tutti i Regolamenti e tutte le leggi cantonali in materia. Il Municipio si riserva la facoltà di definire casistiche particolari mediante ordinanza.

#### **Art. 57 Cimitero del Piano**

<sup>1</sup> Il cimitero (cosiddetto "vecchio") del Piano, ubicato sul fondo particellare no. 8 RFD Brissago, verrà smantellato una volta spirati definitivamente:

- a) il periodo minimo di inumazione (20 anni per legge) delle salme ancora colà sepolte;
- b) il periodo naturale di concessione dei loculi (ossario e cinerario) attualmente occupati, che potranno, se del caso, essere trasferiti nel Cimitero di Ponte e ivi mantenuti sino al termine della concessione.
- c) le concessioni tuttora in atto per la costruzione di tombe e/o di cappelle private di famiglia.

<sup>2</sup> Se il Comune per esigenze improcrastinabili di interesse pubblico si trovasse, tuttavia, nella condizione di dover disporre anzitempo, totalmente o anche solo in parte, di tale area cimiteriale, si procederà giusta gli artt. 42 del Regolamento.

#### **Art. 58 Cimitero "di Piodina"**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, rispettivamente con l'avvenuta decadenza, ai sensi di legge, dei rispettivi periodi di concessione, l'area cimiteriale fin qui destinata, notoriamente, ai terrieri di Piodina (o della costa omonima) sarà accorpata, definitivamente e ad ogni effetto, al cimitero comunale della Madonna di Ponte.

#### **Art. 59 Contestazioni**

<sup>1</sup> Le contestazioni concernenti l'applicazione del presente regolamento e/o del relativo tariffario sono da inoltrare, per iscritto, al Municipio.

<sup>2</sup> Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso per iscritto al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

#### **Art. 60 Sanzioni**

Le infrazioni al Regolamento sono punite con multa fino a franchi 10'000.- giusta l'art. 145 e segg. LOC, riservata l'azione civile ed eventualmente quella penale.

#### **Art. 61 Concessioni in atto**

Le concessioni in atto mantengono la loro validità fino alla loro scadenza secondo il presente Regolamento.


**Art. 62 Entrata In vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Dipartimento delle istituzioni (Sezione degli enti locali).

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

  
Il Presidente  
(Berta J.P.)



  
Il Segretario:  
(Avv. Cotti G.)

*Adottato dal Consiglio comunale in data 11 ottobre 2016.  
Ratificato dalla Sezione degli enti locali in data 10 gennaio 2017.*

# TARIFFARIO

## INUMAZIONI

Inumazione normale di persone domiciliate nel Comune

gratuita

Inumazione di attinenti non domiciliati nel Comune, rispettivamente di persone non domiciliate

Per salma:

da Fr. 50.- a Fr. 100.-

Inumazione provvisoria in cassa di zinco (massimo ..... anni) di persone domiciliate, rispettivamente non domiciliate, nel Comune, in attesa della costruzione Tomba di famiglia (deposito-garanzia, senza interessi)

Per salma:

da Fr. 200.- a Fr. 500.-

## TOMBE

Posa di semplici croci in legno

gratuita

Posa di semplici bordure perimetrali, rispettivamente di lapidi funerarie, ecc.

Per tomba:

da Fr. 20.- a Fr. 70.-

Concessione anni 99 per la formazione di Tombe private per famiglie brissaghesi e, rispettivamente, non originarie del Comune

Al mq:

da Fr. 300.- a Fr. 500.-

## CAMERE MORTUARIE

Per ogni feretro ospitato in attesa di  
funerale Fr. 100.-

Deposito-garanzia per consegna chiave a  
Imprese di onoranze funebri operanti in zona Fr. 50.-

## LOCULI

**(cinerari-ossari, escluso fornitura e lavorazione lastre, posa fotoporcellane,  
ecc.)**

Concessione ventennale per domiciliati, ritenuto supplemento *pro rata anno* per tumulazione posteriore di spoglie con restituzione in intero periodo di concessione nonché inclusi rinnovo per successivi anni 20 e (solo per famiglie brissaghesi) possibilità di proroga ultima, alla scadenza, per ulteriori anni 10

Per loculo: da Fr. 200.- a Fr. 600.-

Concessione ventennale per non domiciliati, ritenuto supplemento *pro rata anno* per tumulazione posteriore di spoglie con restituzione in intero periodo di concessione nonché incluso rinnovo per successivi anni 20

Per loculo: da Fr. 500.- a Fr. 1'000.-

Uso loculi a titolo provvisorio  
(al mese, indistintamente)

Per loculo: Fr. 20.-

Concessione ventennale loculo per persone  
e/o famiglie meno abbienti gratuita.